DIFESA

A FAVORE

Del Sacerdote D. Isidoro Venturi.

CONTRA

Il Decano D. Gio: Domenico, D. Pietro, ed altri fratelli de Zurlo.

J. M. J.

ENTANO invano il Decano D. Gio: Domenico, D. Pietro, ed altri fratelli de Zurlo di sottrarsi sotto frivoli mendicati pretesti dall' obbligo di quella convenzione, che tra loro, e 'l Sacerdote D. Isidoro Venturi Zio de' medesimi nell' anno 1730. per comun vantaggio piacque di stipulare. Fu di quella specie di contratti designati dalla legge col nome di transazione, che un fuoco di già allora nascente d' una astiosa lite tra congionti così stretti estinse. Fu perfezionato detto contratto, e nelle forme più sollenni, e sacrosante ne giurarono l' esatta osservanza. Promisero non molestare il detto Venturi per la pretenzione, che asserirono avere sopra la metà delle doti di D. Catterinella Petrolillo madre del detto D. Isidoro, e D. Alvinia Venturi, dalla quale essi nacquero: E finalmente furon contenti, che il detto D. Isidoro fosse soltanto tenuto a rinunziare in diloro favore il pingue, e vasto Uffizio di Regio Credenziere de' ferri

della Città di Cotrone al medeſimo ſpettante dopo la morte di D. Vittoria Petrolillo ſua *Zia*. Queſto dichiararono i fratelli de Zurlo in un ſollenne giurato contratto di tranſazione oſſervato per lo ſpazio d' anni 20.

Ognun sa, che l' odio per l' abuſo deteſtabile delle liti fece inventare le tranſazioni cotanto privilegiate, ed irretrattabili per dritto civile. L' oſſervanza eſatta di ſomiglianti contratti, e il cuſtodirſi inviolabilmente i giuramenti in loro contenuti, più che delle leggi Civili, e Canoniche fu una delle maſſime geloſe cure de' noſtri primi Padri della Chieſa: Impiegavano eſſi tutto lo ſtudio ſpecialmente per eſtirpare i litigj, o per impedire che gli già eſtinti di bel nuovo non ſi ſuſcitaſſero, coſiche Arbitri univerſali giuſtamente divennero: E perche l' aſſoluzion del giuramento non foſſe ne' contratti ludibrio di ſpergiuri, nè vincolo d' iniquità, ne vendicò la cognizion privativa la Poteſtà Eccleſiaſtica (*tantæ molis erat* il non violar le convenzioni roborate di queſto indiſſolubile Sacramento). Non era, come non è permeſſo impugnare un contratto giurato, ſenza preceder l' aſſoluzione; nè queſta così di facile concedevaſi, ſenza ſtrettiſſima cognizion di cauſa, dove ora s' è reſa così facile, e frequente, che non l' ottiene chi non la richiede. Taluni affatto nell' impugnare i contratti non l' impetrano. E quel che reca più ſcandalo, e maraviglia il Sacerdote D. Gio:

Do-

Domenico Zurlo anche costituito in Dignità; perche Decano della Chiesa Cattedrale di Cotrone, che dovria a noi esser di scorta, di lume, e d' esempio credendosi superiore alle leggi, ed agli spergiuri, non ha riparo più facilmente di violarne l' osservanza. Or dunque: *Nullus erit litium finis, si a transactionibus bona fide interpositis, cœperit facile discedi?* Esclamò su tal proposito l' insigne Imperador *Filippo* nella *l.* 10. *Cod. de transact.*

Illustre, e chiaro esempio di tale detestabile abuso ne somministra la causa presente: Poichè ad onta di quella veramente onesta opinione, che di loro abbiamo, siam tuttavia costretti di mirar con inarcate ciglia li suddetti fratelli de Zurlo a far la figura di spergiuri in questo giudizio, in cui han voluto suscitare una lite, già son molti anni, sopita, ed estinta. Almeno per estrinseca apparenza non han curato impetrar quell' assoluzion di giuramento, che oggi ormai con facilità s' ottiene, come se non vi fossero in mezzo e promesse, e giuramenti, e contratto osservato per lungo spazio di tempo. E pure con prodigiosa franchezza detto contratto far dichiarar nullo si lusingano. Ma ciò la giustizia de' Signori Giudicanti della G.C. non potrà mai comportare, mentre a' medesimi dall' insufficienza de' nostri tenui, e piccioli talenti saranno debolmente esposte le suppliche in questa breve allegazione, nella quale ad evidenza si conoscerà quali, e quante siano

le ragioni, che al Sacerdote secolare D. Isidoro Venturi assistono, e competono.

NARRATIVA DE' FATTI.

POssedendo *in perpetuum* il qu. D. Gio. Lorenzo Petrolillo l' Uffizio di Regio Credenziere de' ferri della Città di Cotrone coll' annua provvisione di ducati 72. per se, suoi eredi, e successori, e colla facoltà di sustituire, quello sin da' 21. Maggio dell' anno 1694. con suo testamento lasciò alla qu. D. Vittoria Petrolillo sua sorella con espressa condizione però, che morendo la medesima senza lasciar di se figli dovesse a detto Uffizio succedere D. Isidoro Venturi *fol.* 2. *a t.*

Passato a miglior vita esso D. Gio: Lorenzo in virtù della dilui testamentaria disposizione s' intestò il detto Uffizio di Credenziere la detta D. Vittoria Petrolillo sua sorella, la quale dopo non molto tempo cedè il medesimo in beneficio della qu. D. Alvinia Venturi sorella del detto D. Isidoro, e madre del Decano D. Gio:Domenico, D. Pietro, ed altri fratelli de *Zurlo*, ma comeche sin dal dì 23. Marzo del 1713. ritrovavasi sul detto Uffizio dalla Regia Camera della Summaria ordinato il sequestro ad istanza del Rever. D. Marco Benincasa, e di D. Marino Bernale, creditori di detta qu. D. Vittoria nella somma di ducati 805., perciò la medesima si convenne nella detta cessione con detta qu. D. Alvinia,

che

che corrispondere dovesse in suo benefizio la somma d' annui ducati 36. metà dell' annua provvisione dell' Uffizio suddetto, fintanto che si fossero soddisfatti i succennati debiti, quali estinti dovesse la detta D. Alvinia cessionaria del detto Uffizio corrispondere a D. Vittoria cedente del medesimo la somma d' annui ducati 100., apponendosi in detto istrumento di cessione espresso, e dichiarato patto ancora, qual fu che la detta D. Alvinia dovesse rinunziare, siccome rinunziò alle pretenzioni della metà de'ducati 1700., che poteanle spettare qual figlia, ed erede della qu. D. Catarinella Petrolillo, alla quale detta D. Vittoria far dovea restituzion di dote nella suddetta somma di ducati 1700. *fol.* 2. *a t.*

Possedè D. Alvinia Venturi per lo spazio d' anni 15. l' Uffizio suddetto, che l' apportò notabilissimo guadagno, importante secondo le rendite presenti, che sono più ristrette di quelle d' allora, la somma di ducati 3255., nel qual tempo, e propriamente a' 6. Dicembre dell' anno 1714. mediante pubblico istrumento stipulato per gli atti del Notajo Stefano Lipari il qu. D. Orazio Zurlo, come marito della detta D. Alvinia Venturi cessionaria dell' Uffizio suddetto pagò al Rever. D. Marco Benincasa duc. 500., credito ch' esso Benincasa rappresentava sull' Uffizio suddetto *fol.* 140. *a. ter.* Ed a' 14. Giugno dell' anno susseguente 1715. per mezzo d' altro pubblico istrumento l' istesso

D. Orazio nell' isteſſo nome pagò a Marino Bernale altro creditore la ſomma di duc. 305. *fol. 146. at.*, ed ecco eſtinti tutti i debiti, e perſezionato il patto apposto nell' iſtrumento della ceſſione ſeguita nell'anno 1714. di dover quelli la detta D. Alvinia diſmettere.

Ed eſſendoſene nell' anno 1729. trapaſſata la detta D. Alvinia preteſero i fratelli de Zurlo, come figli, ed eredi della medeſima inteſtarſi il detto Uffizio di Credenziere, ma fugli giuſtamente contraſtata, ed impedita detta preteſa inteſtazione dal Sacerdote D. Iſidoro Venturi, il quale comparve nella Regia Camera della Summaria, e con iſtanza *formiter* eſpoſe le ſue ragionevoliſſime pretenzioni, che in virtù della già nota teſtamentaria diſpoſizione del qu. D. Gio: Lorenzo Petrolillo, ragion volea, ch' egli immediatamente dopo ſeguita la morte di detta D. Vittoria ſuccedeſſe al detto Uffizio, e perciò quello non doverſi a detti de Zurlo inteſtare.

TENORE DELLA TRANSAZIONE.

MEntre in tal termine rattrovavanſi le coſe per eſtirpare ogni fomento di liti, che ſogliono il più delle volte, anzi ſempre eſſer tra' congionti le più accanite che mai, volle ro detti D. Iſidoro, e fratelli de Zurlo Zio e Nipoti venire ad una tranſazione tra loro, la quale ſi ſtipulò a 30. Ottobre dell' anno

1730.

1730. per gli atti del Notajo D. Leonardo Marinelli di Napoli. Afferirono in detta convenzione ciò che 'l testamento del 1694. del qu. D. Gio: Lorenzo Petrolillo conteneva, afferirono la cessione del detto Uffizio seguita in favore della qu. D. Alvinia Venturi, afferirono la rinunzia fatta da essa D. Alvinia delle pretenzioni, ch' ella avea intorno alla metà de' ducati 1700., dote, che restituir dovea detta D. Vittoria, afferirono ancora, che non lasciando dopo di se figli detta D. Vittoria, la quale ritrovavasi in età avanzata, e quasi decrepita, onde passar molto tempo non potea, che sarebbe succeduto il caso, per cui esso D. Isidoro avesse a succedere in detto Uffizio.

Dopo l' affertiva di tutte le suddette cose avendo considerato D. Isidoro Venturi, che succedendo a detto Uffizio non potea quello esercitare per lo stato Sacerdotale, in cui rattrovavasi, ed era costretto di sustituire altra persona per l' esercizio del medesimo, volle perciò far cosa grata a detti de Zurlo per toglier di mezzo ogni sorgiva di lite, e per vivere con quella pace, e quiete propria tra Zio, e Nipoti, cedendo a' medesimi, (lo che fu loro di sommo vantaggio, ed utile) il detto doviziofo Uffizio di Regio Credenziere fin d'allora, che sarebbesi fatto il caso della morte di D. Vittoria Petrolillo, con patto espresso però che fossero detti de Zurlo tenuti dopo la morte della detta D. Vittoria di pagare al sudde-

 to

to D. Isidoro durante la sua vita annui ducati 72. terzjatamente, assignandoli nommeno sopra i primi, precipui, ed effettivi frutti di detto Uffizio, che sopra tutti i diloro beni presenti, e futuri obbligandosi ciascun di loro *in solidum fol.* 3.

Per questa cessione d'Uffizio seguita a favore de' fratelli de Zurlo, furon essi contenti di rinunziare in beneficio di detto D. Isidoro *extinctivo modo* non solo ogni ragione, e pretenzione, che per qualsivoglia cagione nota, ed ignota, ch' ella sia, potessero rappresentare sopra tutti i beni, che da detto D. Isidoro si possedono, *& sub verbo signanter* cederono la pretenzione delli ducati 850., che potevano avere per ragione della restituzione di dote, che far dovea la detta D. Vittoria alla qu. D. Caterinella Petrolillo, qual pretenzione aveano antecedentemente ceduta nell' anno 1713. in beneficio della detta D. Vittoria, onde rimase in tutto, e per tutto la medesima estinta *fol.* 4. *& a terg.*

Dippiù si convennero, che se alcuno de' medesimi direttamente, o indirettamente ardisse di dar molestia al detto D. Isidoro con suscitar loro contro alcuna lite, in questo caso non solamente si possa il medesimo ripigliare il suddetto Uffizio, ma ancora dovessero restar salve, ed intatte le sue ragioni, con esser tenuti detti de Zurlo, e ciascuno di loro d' assumersi ogni lite, e molestia, rilevandone il detto D.

Isido-

Isidoro *con rimborzarli tutti i danni* , *spese*, *ed interessi* (siccome si legge dalle parole dell' istesso istrumento di transazione) *etiam ante damnum passum*, *sententia non sequutà*, & *re non ablata*; non ostante qualsivoglia eccezione rinunziando il suddetto D. Gio: Domenico *in solidum* cogli altri à tutte le leggi favorevoli all' *insolidum* obbligati; *fol.* 5.

E perchè l' esazione de' suddetti annui duc. 72. riuscisse con facilità à detto D. Isidoro fu al medesimo dalli fratelli de Zurlo quella assegnata sopra le rendite di detto Uffizio, dandogli la facoltà di potersi intestare l' annua provvisione del medesimo, che alla riferita somma di duc. 72. ascendeva, *fol.* 5. *a terg.*

Questo fu il tenore della riferita transazione, la di cui osservanza fu sollennemente giurata, onde credevasi introdotta una stabile, e perpetua pace tra congionti così stretti, e fugata da loro ogni idea di discordia, e di lite. Ma il tempo, e l' esperienza Maestri delle cose ci fe palpabilmente vedere il contrario: E le procedure de' Zurli dopo la morte di D. Vittoria Petrolillo, che seguì nell' anno 1736. ci indicarono sul bel principio la mala fede, con cui praticavano, stantechè cercarono d'impedire a D. Isidoro la suddetta esazione degli annui promessi ducati 72., e costrinsero il detto D. Isidoro a ricorrere dal Giudice per l'esecuzione del detto istrumento di transazione, ed in fatti n' ottenne gli ordini opportuni con

ſpedirſi le provviſioni a' 14. Agoſto dell' anno 1737. *fol.* 10. *ad* 12.

Ma eſſendo paſſato un anno, e quattro meſi dalla morte della qu. D. Vittoria, nè ſeguita la ſoddisfazione degli annui ducati 72. era perciò creditore eſſo D. Iſidoro de' fratelli de Zurlo in virtù della riferita tranſazione nella ſomma di ducati *96.*, perloche ebbe ricorſo nella G.C., e ne domandò il pagamento, con domandare ancora d' ordinarſi il ſequeſtro su le rendite di detto Uffizio. Ed in viſta di sì giuſta petizione s' ordinò dalla G. C. della Vicaria a 13. Marzo dell' anno 1738. a detti de Zurlo, che pagato aveſſero in beneficio del detto D. Iſidoro la detta ſomma di ducati *96.*, riſerbandoſi eſſa G. C. la provvidenza da darſi intorno al domandato ſequeſtro, *fol.* 17.

E finalmente conoſcendo D. Iſidoro il diſpendio, a cui ſoggiaceva, ſemprechè da' fratelli de Zurlo ripeter dovea i detti annui ducati 72. domandò con ſua iſtanza d' inteſtarſi la provviſione anneſſa al detto Uffizio, ſiccome s' erano tra loro convenuti, e n' ottenne a' 14. Agoſto del 1738. le provviſioni ordinanti a D. Gennaro Barra allora Caſſiere di detto Uffizio, che della provviſione del medeſimo doveſſe riconoſcere il detto D. Iſidoro qual Signore, e Padrone pagandogliela terza per terza, durante però la ſua vita, e perche detto Caſſiere colludendo co' fratelli de Zurlo ricusò d' obbedire agli ordini della Vicaria ſotto il vano pre-

teſto

testo d'esser egli soggetto per questa Causa alla Regia Camera della Summaria ; onde fu costretto esso D. Isidoro di ricorrer dall' Illustre Signor Marchese D. Carlo Mauri allora Presidente della medesima , ed ora degnissimo Avvocato Fiscale del Real Patrimonio , da cui ottenne decreto ordinante , che il detto Barra avesse i suddetti ordini della G. C. eseguiti *fol.* 11. *ad* 21. Ed in questo modo si spedirono a Gennajo dell'anno 1739. nuove provvisioni ordinanti lo stesso ; ed in questo modo ancora continuò ad esiggere detto D. Isidoro dal Cassiere dell' Uffizio i suddetti ducati 72. provvisione del medesimo fin al dì 4. Gennajo del 1755.

Ma comechè nell'anno 1754. il detto D. Isidoro volle toglier dalle mani de' suddetti fratelli de Zurlo alcuni suoi stabili , che fin dall' anno 1729. avea loro dato in affitto , questa mossa riuscì cotanto dura , ed insopportabile a detti de Zurlo , che levandosi la maschera incominciarono svelatamente a mover ogni pietra , ond' avesse a rovinar quell' Edifizio di pace , che aveasi con tanto studio , e svantaggio comprato detto D. Isidoro , essendo anche arrivato , per ottener quella , a cedere a detti de Zurlo il Fertile , e Vasto Uffizio di Regio Credenziere de' Ferri di Cotrone . Ed ecco che vedesi nuovamente in un mare di liti tempestoso , e fluttuante qual Nave da contrarj venti combattuta , e spinta ; perche i fra-

fratelli de Zurlo portati dall' astio, e dall' insana insaziabil sete d' acquistare, passione per altro dell' animo la più potente che mai, ond' ebbe a cantare il *Poeta*

. . . . . Quid non mortalia pectora cogis
Auri Sacra fames?

affacciarono pretenzioni quantunque vane, ed insussistenti sopra detti stabili nella Curia Arcivescovile di questa nostra fedelissima Città di Napoli, ove ebbero soltanto il piacere d'aver promosso detto giudizio per aver perduta rotondamente la causa.

Cercarono nella G. C. per ogni mezzo, qualunque egli fosse, di molestare detto D. Isidoro prima d' uscire dall' affitto de' beni suddetti, ma ciò loro anche riuscì vano, poicchè furon costretti di lasciar quelli per esecuzion di decreto del S. R. C.

Ed ora vieppiù inoltrandosi in cose ad ogni giusta ragion contrarie si fecero anche lecito di nuovamente impedire a D. Isidoro l' esazione de' già maturati ducati 72. provvisione annuale di detto Uffizio su l' insussistente motivo, che avendo voluto il Regio Fisco abolire le rendite di tutti gli Uffizj delle Dogane del Regno fu anche questo abolito, e durò detta abolizione per lo spazio d' anni otto, dopo il qual tempo furono ammessi ad una transazione mediante la somma di ducati 600. con esser anche in qualche rendita detto Uffizio mancante, e per detta transazione dovettero ancora al-

tri

tri ducati 200. pagare per onorario d' Avvocato, e Procuratore, onde atteso detto pagamento, e la mancanza delle rendite pretesero con lunga premurosa istanza di non esser più tenuti alla prestazione de' suddetti annui ducati 72.

Ma insistendo esso D. Isidoro pel pagamento de' medesimi con decreto del Signor D. Giuseppe de Rosa Giudice della G. C. della Vicaria, ed insigne Commessario si ordinò che il Magnifico D. Ferdinando Sani Cassiere dell' Uffizio suddetto, pagato avesse a detto D. Isidoro i detti ducati 72., come anche avessero sempre l' istesso osservato i Cassieri futuri, e fra tanto s' impartì termine ordinario alle pretenzioni de' suddetti fratelli de Zurlo *fol.* 44.

Si gravarono detti fratelli però di sì giusto decreto producendone avverso del medesimo il rimedio legale di *Verbum faciat ad finem revocandi*. E propostasi la Causa nel Supremo Senato del S. R. C. fu dal medesimo a' 14. Giugno dell' anno 1755. confirmato col solito decreto di *Remissa est Causa eidem M. G. Vicariæ*. Ma non perciò contenti, e per vieppiù dilatar l' affare si gravarono detti de Zurlo del suddetto decreto del S. C. con produrre avverso il medesimo alcuni capi di nullità, e quel che recò meraviglia, e stupore fu che le produssero col memoriale *de paupertate* per evitar la pena delle medesime: Ma ciò conseguir non poterono, poichè dal S. C. allor che nuova-

mente

mente si propose la causa fu ordinato: *Quod procedatur ad discussionem nullitatum, & interim fiat sequestrum pro pœna, & expediantur ordines, fol. 61.* Onde per esecuzion di detto decreto, e per impedire il sequestro nel medesimo ordinato furon costretti a far quel deposito di ducati 24., che con tanto rossore cercarono di sfuggire.

Neppure ciò non ostante alla ragion si resero, perche venne loro in testa, che trattandosi di causa riguardante un Uffizio, che regolar devesi secondo i feudi, dovesse di quella esser il Giudice competente la Regia Camera della Summaria; non già la G. C. o 'l S. C., e perciò formalmente ne promossero la quistione: Qual punto discusso innanzi all' Illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Presidente della Regia Camera della Summaria, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, si fe dal medesimo la seguente istanza: *Fiscus auditis partibus non impediri mandari, quod M. C. Vicariæ, sive S. R. C. continuet in procedendo*, ed in seguela con Rescritto della Real Camera di S. Chiara s' ordinò a' 5. Decembre 1755. *M. C. Vicariæ in causa prædicta continuet in procedendo, & justitiam faciat etiam visa suprascripta instantia Regii Fisci fol. 66. ad 71.*

Ed alla fine essendosi di bel nuovo proposta la causa nel detto S. C. per discutersi le nullità suddette fu dal medesimo interposto il seguente decreto: *Nullitates non obstare, ac proinde*

Ir-

liberetur depositum servata forma Regiæ Pragmaticæ fol. 74. In virtù del quale furono spedite le provvisioni a' 24. Gennajo del 1756. , e si diede fine a tutte le già date dilazioni, restando solamente a' fratelli de Zurlo l' unico Campo di far vedere le loro ragioni nella compilazion del termine su le pretenzioni de' medesimi impartito, il quale di già trovasi compilato, e credono in primo luogo d' aver chiaramente in quello dimostrato esser l' Uffizio suddetto di natura feudale, e non già burgensatico, come erasi giustamente asserito dal Venturi, il quale perciò non potea detto Uffizio possedere per esser Sacerdote, e per consequenza ceder nemmeno lo potea a loro, che siccome più prossimi esser doveano per disposizion di legge l' immediati successori.

Credono in secondo luogo ancora d'aver chiaramente dimostrato, che eglino nel detto istrumento di transazione abbiano sofferto una lesione enormissima, perche cederono in beneficio del Venturi la pretenzione di ducati 850. metà delle doti, che spettar doveano alla qu. D. Alvinia Venturi di lor Madre.

Dippiu che come figli, ed eredi del qu. D. Orazio Zurlo rappresentavano sul detto Uffizio un credito di duc.805. dal detto qu. D.Orazio pagati al Reverendo D. Marco Benincasa, ed a D. Marino Bernale per rappresentar questi un credito di simil somma sul detto Uffizio.

Dippiu che essendosi dal 1741. fin al 1748. soppresse le

le rendite di detto Uffizio s' ebbero però a transiggere col Regio Fisco mediante la somma di ducati 261. affinchè fossero essi restati nel possesso de' loro diritti come prima, ed altri duc. 150. doverono pagare per onorario d' Avvocato, e Proccuratore per l'assistenza da medesimi prestata in detta transazione, che in tutto le suddette quantità formano la somma di duc. 2066., per li quali altro non venne a cedere esso D. Isidoro, che il solo Uffizio di Regio Credenziere con essersi però riserbata la provvisione del medesimo importante annui ducati 72., di modo tale che solamente annui duc. 50. restavano in benefizio di detti de Zurlo.

Queste son le loro ragioni, per le quali pretendono che s' abbia a dichiarar nullo il citato istromento di transazione. Ma noi fidati nella profonda dottrina, ed integrità de' Signori Giudicanti della G. C., fidati nella giustizia, che al Sacerdote D. Isidoro Venturi assiste li faremo toccar palpabilmente con mani quanto sono insussistenti, dividendo la difesa della nostra causa in tre Capi. Nel primo dimostreremo, che non si possa da' fratelli de Zurlo impugnare il suddetto contratto del 1730., stante che nelle transazioni *non datur locus pœnitentiæ*, massimamente se vi concorra giuramento: Nel secondo, che l' Uffizio di Regio Credenziere de' ferri di Cotrone sia di natura tale, a cui possono anche i Clerici succedere: E finalmente nel terzo, che il contrat-

trat-

tratto dell' anno 1730. sia stato utile per i suddetti fratelli de Zurlo, e non già lesivo.

C A P O I.

Ove dimostrasi, che non si possa da' fratelli de Zurlo impugnare il contratto dell' anno 1730. *stantechè nelle transazioni* non datur locus pœnitentiæ, *massimamente se vi concorra il giuramento.*

DI non picciol momento è la circostanza se il contratto di transazione sia nominato, o innominato, poichè nel primo caso vogliono alcuni che non sia lecito recederne, ma che nel secondo *datur locus pœnitentiæ*: Non v' ha dubbio che il contratto del 1730., in cui intervennero D. Isidoro Venturi, ed i fratelli de Zurlo sia di transazione, e che tra contratti nominati annoverar si debba. Ma se l' ostinazione di taluno il persuadesse a sostenere il contrario resterà facilmente convinto, se riuscirà a noi di dimostrare, che tutte le leggi universalmente vietano, che si possa dalle transazioni recedere, onde negar non potrassi

trassi esser il detto contratto nominato per la potentissima ragione, che nelle transazioni *non datur locus pœnitentiæ*. Lo che vedesi stabilito da quasi, che infinito numero di leggi, le quali se quì a noi cadesse in animo di rapportare, ne formaressimo un lungo Catalogo. Ci contenteremo adunque di addurne alcune allo stato della nostra causa più confacenti.

L' Imperador *Filippo* nella *l.* 10. *Cod. de transact.* declamando si spiega, che non sia lecito venir contra le transazioni, specialmente se furon meta di qualche litigio, altrimenti quale, dice egli, qual mai sarebbe delle transazioni il fine? *Nullus erit litium finis, si a transactionibus bona fide interpositis cæperis facile discedi*. L' Imperador *Diocleziano* nella *l. quamvis Cod. de transact.* avvertì nel nostro proposito, che se non sia lecito il ritrattar le transazioni in quell' istesso momento, che furon stipulate, tanto più non si possono ritrattare dopo il passaggio di molto tempo com' è appunto il nostro caso, poicchè la transazione del 1730. è stata osservata per lo spazio niente meno che d' anni 20. *Quamvis eum, qui pactus est, statim pœniteat: transactio tamen rescindi, & lis instaurari non potest, & qui sibi suasit intra certum tempus licere a transactione recedere FALSUM ASSEVERAVERIT*. Su la quale è osservabile il Commento del *Gotofredo*, da cui chiaramente si disse, che la transazione sia un contratto nominato: *Transactionem contra-*

tractum esse nominatum, *hinc colligitur*, *quia si innominatus esset*, *revocari possit*.

I due Imperadori *Severo*, ed *Antonino* nella *l.* 5. *Cod. de pactis* stabilirono: *Postquam liti de prædio motæ renunciasti*, *causam finitam restaurari posse nulla ratio permittit*. E sullo stesso proposito *Dioclesziano*, e *Massimiliano* ne' termini di transazione, la quale abbia tolta una lite, ecco quel che rescrissero nella *l. Causas* 16. *Cod. de transact. Causas*, *vel lites transactionibus legitimis finitas imperiali rescripto resuscitari non oportet*. La ragione è chiara, per cui non si può recedere dalle transazioni, perche siccome prima del contratto è volontario il contrarre, o non contrarre, così dopo il contratto si rende necessario il serbare l' obbligazione per la *l.* 2. *Cod. de oblig.*, *&* *act. Sicut initio libera potestas unicuique est habendi*, *vel non habendi contractus*, *ita renunciare semel constitutæ obligationi*, *adversario non consentiente*, *nemo potest*. *Quapropter intelligere debetis voluntaria obligatione semel vos nexos*, *ab hac non consentiente altera parte*, *cujus precibus fecistis mentionem*, *minime posse discedere*.

Quindi si è che gli Espositori tutti, ed in particolare l' l' incomparabile *Cujacio*, e 'l nommai abbastanza lodato *Gotofredo* su questa legge ne' speciali termini convengono che ogni contratto sia *ab initio voluntatis*, *post facto necessitatis l.* 39. *Cod. de transact. l.* 78. *Dig. de oblig.*, *&* *act.*: E ciò ha più luogo nelle tran-

tranſazioni , che in ogni altro contratto *ob litem finitam*, che come dottamente riflette il *Bartolo* oltre eſſer contratti nominati , onde rendonſi irretrattabili , deve inviolabilmente cuſtodirſi la diloro oſſervanza , eſſendo più degli altri nominati contratti aſſai privilegiate . Anzi il Giureconſulto *Ulpiano* trattando degli atti irretrattabili nella *l.* 1. §. 12. *Dig. ad Terull.* Non differiſce punto la coſa giudicata, e finita dalle coſe tranſatte = *Quæ judicata , tranſacta , finitave ſunt , rata maneant* , e 'l Giureconſulto *Paolo* nella *l.* 229. *Dig. de verb. ſignif.* ſpiegò lo ſteſſo ne' termini di tranſazione, dove lite non ſia ſtata alcuna = *Tranſacta , finitave intelligere debemus , non ſolum quibus controverſia fuit , ſed etiam quæ ſine controverſia ſint poſſeſſa .*

Ed affinche non reſtaſſero impuniti coloro i quali aveſſero lo ſpirito pronto ad impugnar detta ſorta di contratti vollero l' Imperadori *Dioclezjano* , *Maſſimiliano* , e *Teodoſio* che s' eſeguiſſe contro i medeſimi quella pena eſpreſſamente appoſta nella tranſazione , reſtando però queſta ſempre valida , e ferma , inculcandone l' inviolabile oſſervanza , come rilevaſi dalla *l.* 40. *Cod. de tranſact. Ubi pactum , vel tranſactio ſcripta eſt , atque aquilianæ ſtipulationis , & acceptilationis vinculis firmitas juris innexa eſt , aut ſubſequutis ſecundum leges accomodandus eſt conſenſus , aut pœna una cum his , quæ data probantur , ante cognitionem cauſæ , ſi adverſa-*

verſarius hoc maluerit, inferenda eſt. Così anche più chiaramente ſpiegoſſi il Giureconſulto Ermogeniano nella *l. 16. Cod. de tranſact.* *Qui fidem licitæ tranſactionis rupit, non exceptione tantum ſubmovebitur, ſed & pœna, quam ſi contra placitum fueris, rato manente pacto, ſtipulanti recte promiſeris, præſtare cogitur.*

Or ſe per diſpoſizion di legge biſogna ſtar fermo nel punto, che ſe d' alcuno s' impugni un contratto di tranſazione, ove veggaſi in caſo d' inoſſervanza ſtabilita qualche pena, abbia quella a ſoddisfare reſtando però fermo il ſuddetto contratto, ed avendo i fratelli de Zurlo nell' iſtrumento del 1730. promeſſo un' oſſervanza eſatta del medeſimo; ſenza mai doverlo impugnare, coſtituendovi la pena di perder l' Uffizio ſuddetto con ripigliarſelo eſſo D. Iſidoro, non v' ha dubbio che devono alla medeſima ſoggiacere, avendo cercato, e cercando tuttavia d' impugnarlo a ſcherno ancora di quel giuramento intervenuto in detto contratto, poiche non ne ottennero l' aſſoluzione, onde creſce la ragione di detto D. Iſidoro.

Quanto potente ſia l' effetto di queſto inviolabile Sacramento non fa meſtieri da noi ridirſi, eſſendone pieni i volumi delle leggi così *Civili*, come *Canoniche*. Baſta dire al noſtro propoſito che qualora concorra nella tranſazione ſia d' un vincolo così indiſſolubile l' obbligazione anche per favore della pubblica tran-

quil-

quillità, *&* *in odium litium*, che non trova rimedio a rescinderlo: *Maximum remedium expediendarum litium in usum venit juris jurandi religio*, *qua vel ex pactione ipsorum litigatorum*, *vel ex judicis auctoritate deciduntur controversiæ*. Sono parole della *l. 1. Dig. de jure juran.*: Il Giureconsulto *Paolo* non dubita di confonder il giuramento nudo colla transazione, e che questo vincolo sia più potente della cosa giudicata: *Jus jurandum speciem transactionis continet*, *majoremque habet auctoritatem*, *quam res judicata*. E che l' atto transatto giurato sia inviolabile, nè si possa mai ritrattare l' avvertì il Giureconsulto *Gajo* nella *l. 31. Dig. de jur. juran. Admonendi sumus*, *quod si inter ipsos jure jurando transactum sit negotium*, *non conceditur eandem causam retractare*. Lo stesso sostenne il *Serafino de privileg. juramen. privil. 24. in fin.*, l' *Afflitto decis.* 135. il *Mancino de effect. juram. cap.* 23. *num.* 3., il *Rolando*, che largamente ne tratta *consil.* 19. *num.* 20. *ad* 32. *lib.* 1., il *Fontanella* nella *clauſ.* 4. *num.* 16., ed altri infiniti che per brevità si tralasciano.

Dalle riferite leggi adunque pur troppo chiaro si conosce quanto sacrosanta, ed irretrattabile sia la transazione seguita nel 1730. tra 'l Sacerdote D. Isidoro Venturi, e fratelli de Zurlo, che impose fine, e silenzio con vantaggio comune ad una già quasi nascente irreparabil lite, (ciò ch' è l' impedimento invincibile, onde

de non possa mai impugnarsi), ed anche chiaro comprendesi non esservi non che quella lesione enormissima, che tanto ostinatamente pretendesi, intervenuta, ma neppure una enorme, anzi essere stata la suddetta convenzione sommamente utile per detti fratelli de Zurlo, e vantaggiosa, come nell' ultimo Capo di questa nostra scrittura faremo a dimostrare.

C A P O II.

Ove si dimostra che l'Uffizio di Regio Credenziere de' ferri di Cotrone sia di tal natura che al medesimo possono anche i Clerici succedere.

MAraviglia veramente è 'l vedersi l' ostinato impegno de' fratelli de Zurlo nel pretender l' insussistenza della convenzione del 1730. per esser feudale quell'Uffizio, la dicui natura se ben si considera non può esser che burgensatica; e credono con facilità dimostrarlo per mezzo d' un decreto di preambolo spedito a 27. Ottobre del 1684., con cui D. Gio: Battista, D. Gio: Lorenzo, D. Catarina, e D. Vittoria Petrolillo fratelli, e sorelle furon dichiarati eredi del qu. Giulio Cesare Petrolillo

for premorto fratello, ma che però rispetto i beni feudali fu solamente spedito il preambolo a favore del solo D. Gio: Lorenzo stante il Sacerdozio del primogenito D. Gio: Battista, onde essendosi da detta G. C. impartito detto decreto di preambolo credono detti fratelli de Zurlo, che abbia ancora la medesima deciso esser detto Uffizio feudale, e perciò pretendono che a quello non potea succedere il Sacerdote D. Isidoro Venturi, essendo proibito a Clerici di poter succedere a' feudi, e che per consequenza la cessione di detto Uffizio fatta in benefizio de' medesimi da esso D. Isidoro, come quello che ceduto avea una cosa, ch' era fuori del suo dominio, sia stata fin dal suo principio, come al presente credon senza ragione, che dichiararsi debba d' ogni base, e fondamento spogliata, e priva.

Hanno perciò ancora esibita una descendenza di detto Uffizio, che comprende tutti i passati periodi di tempo da colui, che primo l' ottenne fino all' ultimo possessore del medesimo, affin di renderci una fedele testimonianza di non potersi succedere al detto Uffizio senza prima ottenerne il Regio Beneplacito, secondo da' Serenissimi Antecessori del nostro Invittissimo Glorioso Monarca s'è praticato. Allegano per maggiormente convalidare la feudalità di detto Uffizio la Lettera di *Filippo IV.* Monarca delle Spagne, colla quale s' ordinò

fin

fin dall' anno 1664. che gli Uffizj Regali, quantunque conceduti *pro haeredibus*, *& successoribus in perpetuum* non si potessero alienare, nè obbligare senza il suo Regio Beneplacito, anzi espressamente volle detto Monarca, che le successioni de' medesimi s' abbiano a regolare come le successioni feudali. Ma noi speriamo dimostrare a detti fratelli de Zurlo che dal detto decreto di *preambolo*, e dalla detta descendenza dell'Uffizio, e dalla riferita Lettera del suddetto Monarca veruna ragione a lor vantaggio ricavar non possano.

Nè ci tratterremo lungo tempo ad esaminare il detto decreto di *preambolo*, come quello che ferir non puote la ragione di D. Isidoro Venturi, perchè essendo passato a miglior vita D. Giulio Cesare Petrolillo, su la dicui eredità spedironsi il *preambolo* D. Gio: Battista, D. Gio: Lorenzo, D. Catterina, e D. Vittoria Petrolillo fratelli, e sorelle del predefonto D. Giulio, ed essendovi nella detta eredità l' Uffizio di Regio Credenziere, il quale non potea esercitarsi dal detto D. Gio: Battista primogenito, perchè Prete, e doveasi da lui altra persona sustituire per l' esercizio di quello, si contentò esso D. Gio: Battista che si fosse esposto esser feudale il detto Uffizio, e n'avesse come tale domandato il *preambolo* il detto D. Gio: Lorenzo, ed ecco che su questa falsa assertiva di feudalità ideata interpose la G. C.

della Vicaria a' 27. Ottobre del 1684. il suo decreto di *preambolo* : S' esaminò forse prima se feudale, o pure burgensatico era l' Uffizio suddetto? Certo che no: Poichè la G. C. non era per ciò Giudice competente: E senza questo esame, che infallibilmente preceder dovea, chi non vede che 'l detto decreto non possi affatto, ed in modo veruno recar menomo pregiudizio alla natura dell'Uffizio suddetto?

Nè credano detti fratelli de Zurlo che la cennata descendenza di detto Uffizio sia per noi una misteriosa Scala di Giacobe, o il famoso Laberinto Cretense, onde cercar dovessimo un Filo Ariadneo per uscirne, poiche se vogliono riguardarla per diritto apparir chiara, e palpabile vedranno la ragione del Sacerdote D. Isidoro Venturi, il quale rinunziò il detto Uffizio di Regio Credenziere in benefizio de' medesimi, e la detta rinunzia seguì nell' anno 1730. per quando si fosse effettuato il caso della morte di D. Vittoria Petrolillo, che n' era la possedittrice, la quale finì di vivere nell' anno 1736., ed allora doveano detti de Zurlo ottenere il Regio Beneplacito alla suddetta rinunzia siccome dall' Imperator *Carlo V.* l' ottenne Francesco Giovan Pignerio Commendator di Trivigio allor che a 4. Aprile del 1507. si comprò da Gio: d' Ogliavene l' Uffizio suddetto, e siccome l' ottennero tutti quelli, a quali per lo corso di differenti anni fu ceduto.

E l'avreb-

E l' avrebbe anche con facilità ottenuto esso D. Isidoro, se non avesse rinunziato l'Uffizio suddetto, nè sarebbe stato a lui d' ostacolo il suo Stato Sacerdotale, poichè tutto giorno si veggono intestati a Preti Uffizj, e le Banche della Regia Camera sono anche a Preti intestate, come è appunto la Banca del Magnifico Attuario Galise; ed il Tribunale per cautela richiede dal Prete, a cui s' intesta l' Uffizio, l' obbligo laicale rispetto alle mancanze, che potrebbe commettere la persona ad esercitar l' Uffizio sustituita. Nè vantino detti fratelli de Zurlo, che sia nulla la transazione seguita nel 1730. per non essere stata corroborata dal Regio Beneplacito, perchè secondo il sentimento comune di quasi tutti i Dottori, e secondo la pratica ricevutissima ne' nostri Tribunali rispetto i frutti, ed emolumenti degli Uffizj, e di altre Regalie *potest pacisci ad libitum absque assensu*. Ed essendosi transatto il detto Sacerdote D. Isidoro Venturi co' fratelli de Zurlo rinunziando a' medesimi l' Uffizio di Regio Credenziere con riserbarsi annui ducati 72., la transazione è caduta sopra de' frutti di detto Uffizio, e perciò ferma, e valida hassi a riputare.

Celebre su questo proposito è la decisione del S.C. rapportata dal Reggente *Capecelatro* impartita nella causa tra gli eredi di Carlo d' Alesio, ed il Dottore D. Francescantonio Scacciacien-

cō, il quale pretendea di non dover corrifpondere in benefizio de' fuddetti eredi d' Alefio gli annui ducati 416. convenuti nell' iftrumento di ceffione d' un Uffizio di Maftrodattia del S. C. dal detto Carlo d' Alefio a fuo favore fatta, ful pretefto che alla detta ceffione non s' era ottenuto il Regio Beneplacito: Ma replicandofi da detti eredi di Carlo d' Alefio che eglino verun dritto non pretendeano ful detto Uffizio, ma foltanto fopra gli emolumenti del medefimo, fu quali era caduta la convenzione: *Quæ quidem*, fon le parole del lodato Autore, *pro parte hæredum Caroli de Alexio non negabantur, fed dicebatur quod in ipfo officio non pretendebant aliquod jus, fed tantum fuper emolumentis, refpectu quorum poteft pacifci ad libitum decif.* 26. *num.* 7. Ed efaminatofi quefto punto dal S. C. fi decife a favore de' fuddetti eredi di Carlo d' Alefio, rapportandone la decifione il detto *Capecelatro*, che abbiamo ftimato quì degna di rammentarfi per effer nella medefima il noftro cafo ne' fuoi termini decifo = *Quibus plene difcuffis junctis Regiis Confiliariis duarum aularum die* 19. *Junii* 1637. *ad relationem Regii Confiliarii Jo: Francifci Savii fuit COMMUNI VOTO determinatum abfolvendos effe hæredes Caroli de Alexio ab impetitis per Doctorem D. Francifcum Antonium Scacciaviento, qui pro præterito, & in futurum continuare debeat folutionem dictorum annuorum ducatorum* 416.

E chi

E chi non sa che gli Uffizj della Corte Romana communemente chiamati *Vacabili* quantunque non siano nel commercio pure senza assenso Apostolico si possono sopra i frutti de' medesimi far liberamente contratti, e transazioni? Chiare son le parole di *Serafino* nella sua *decisione 1294. num.3. e 6. Ubi quamvis respectu tituli non sint in commercio absque Pontificis licentia, tamen respectu fructuum potest libere de eis pacisci*, lo che viene anche ampiamente fondato dall' incomparabile *Stefano Graziano* nel *capo 670. num.12. & seqq.* delle sue dottissime discettazioni forensi, siccome anche l' istessa regola s' osserva sopra i frutti de' feudi, che feudali non si reputano.

Or nasce il dubbio, che essendo incapace D.Isidoro Venturi, per esser Prete di poter succedere all' Uffizio di Regio Credenziere non potea nemmeno su i frutti del medesimo far veruna convenzione. Ma svanisce qual nebbia al vento questo dubbio se diamo passeggiera una occhiata al Privileggio dell'Uffizio suddetto per la rinunzia di Giovanna Perez Pignerio conceduto dall'Immortal memoria dell'Imperador *Carlo V.* à Gio: Bernale per se, suoi eredi, e successori, e colla potestà di poter sustituire, come chiaramente si legge dalle parole della Concessione medesima: *Quapropter volentes de officio prædicto nomine quo supra vacante vobis tamquam benemerito providere pro*

vobis, vestrisque hæredibus, & successoribus in perpetuum sit, & prout dicta Joanna usque hac tenuit, & possedit vigore præinserti sui privilegii tenore præsentium de certa nostra scientia deliberate & consulto, ac ex gratia speciali prædictarum Majestatum nomine cum deliberatione, & assistentia Regii Collateralis Consilii officium prædictum Credenserii Dohanæ prædictæ Civitatis Cotronis sic vacans cum annua provisione prædicta unciarum duodecim, & POTESTATE SUBSTITUENDI idoneos, & legales in officio prædicto, de quorum culpis, & defectibus vos principaliter Regiæ Curiæ teneamini &c.

Cosa denotar vogliano le suddette parole: *ET POTESTATE SUBSTITUENDI* non crediamo esservi chi versato nella Repubblica letteraria lo ignori, perche tutti i Giureconsulti più gravi, ed i Ministri più accreditati del Regno nell'Opere date alle stampe, ed a noi lasciate ci rendono sicuri, e certi, che in concedendo un Sovrano qualche Uffizio ad alcuno, e per suoi eredi, e successori senza la facoltà di poter sustituire, non possan mai a quello i Preti succedere, poiche spiegando la parola *HÆREDES* dicono, che la volontà del concedente sia di volerlo concedere soltanto a quelli, che son capaci di poterlo amministrare, ma concedendolo all'incontro colla facoltà di sustituire, chiara scorgesi la sua volontà, che possono anche a quello succede-

re

re i Preti, i quali quantunque ſiano da ſe ſteſſi incapaci d'amminiſtrarlo, pur tuttavia con quella facoltà l'amminiſtrano per mezzo della perſona da loro ſuſtituita, dando ſolamente per la medeſima quella pleggeria laicale, che da ogni Tribunale per maggior ſicurezza ſi richiede.

Sentaſi come nel paſſato Secolo, e propriamente verſo del 1634. ſcrivea il noſtro *Oranzio Montano*. Egli prima che *Grozio* componeſſe i ſuoi trattati in Parigi: E che tanti celebri Scrittori ne pubblicaſſero in Germania, in Olanda, ed in Inghilterra i Commenti, cominciò, il noſtro *Montano* ad uſare lo ſteſſo linguaggio, di cui tanti inſigni Autori hanno fatto uſo in appreſſo in ragionando degli Uffizj Regali. Scriſſe adunque queſto noſtro illuminatiſſimo Autore colla ſuddetta diſtinzione nella propoſta controverſia; da lui chiamata *PULCRA QUÆSTIO*, in cui dopo d'aver motivate le medeſime fallaci eccezioni promoſſe nella preſente cauſa, concbiuſe confutandole colle parole ſeguenti: *Exiſtimamus igitur diſtinguendum in quæſtione propoſita, ut ſi officium conceſſum ſit tibi, & hæredibus cum poteſtate ſubſtituendi adminiſtrationem SUCCEDANT CLERICI HÆREDES, QUIA EX POTESTATE SUBSTITUENDI CONCESSA COLLIGITUR VOLUNTAS CONCEDENTIS, INTELLEXISSE ETIAM DE*

ILLIS HÆREDIBUS, QUI PER SE EXERCERE NON POSSUNT. Caeterum non data potestate substituendi in concessione declaretur verbum, hares, ex natura rei concessæ scilicet de hæredibus habilibus ad exercitium Officii arg. l. si quis stipulatus Dig. de usur. & tunc Clericus non succedit: de Regal. Off. num. 76. Nè solamente il *Montano* con chiarezza ciò scrisse nelle parole, che si son già trascritte, ma *Rocco* nel suo trattato *de Officiis*, il *Consigl. Staibano* nelle sue dotte resoluzioni, e da Avvocato Fiscale anche *Fabio Capece Galeota* ne' suoi responsi tennero gl' istessi sentimenti.

Ma la lettera del Monarca delle Spagne *Filippo IV.* emanata a' 20. Agosto del 1664., e rinnovata a' 24. Novembre del 1675., che inserita vedesi nella Cronologia prefissa dalle nostre *Prammatiche sotto il Titolo de Officiis ad Regiæ Majestatis, ejusque Proregis Collationem spectantibus*, si è quella, sulla quale fondano i Fratelli de Zurlo la loro maggior difesa, ritrovandosi nella medesima ordinato dal suddetto Monarca, che la successione degli Uffizj abbia in tutto a regolarsi come la successione de' feudi, ed essendo che da questa si escludono i Preti, ne nasce per consequenza, che da quella esclusi anche esser debbono: Onde pretendono che il Sacerdote D. Isidoro Venturi come Prete non potea al già noto Uffizio di Regio Credenziere succedere, nè tampoco rinunziar

lo

lo potea a detti fratelli di Zurlo, i quali reputansi come immediati Successori al medesimo: Questa opposizione merita per verità qualche picciola riflessione, e per non appartarci dal suddetto incomparabile *Montano*; anzi seguendo fedelmente le sue vestigia speriamo dimostrare, che la cagione, per cui fu detto Uffizio conceduto, abbia fatto sortire al medesimo una tal natura, donde anche a quello indistintamente i Preti succeder possano.

La distinzione, che il lodato nostro Autore fa degli Uffizj pone in chiaro la suddetta controversia. Dice egli adunque, che se l'Uffizio è stato conceduto soltanto *ex Gratia Principis*, allora non possano al medesimo succedere i Preti, lo che non si osserva, anzi senza veruna distinzione ci succedono, qualora il suddetto Uffizio sia stato conceduto per titolo oneroso, cioè per danajo, o per servigj alla Corona prestati, ed eccone le distintissime parole: *Secus si ob pecuniam, vel in remunerationem servitiorum illam concessit*: rapportandone la ragione; *quia concessio hujusmodi habet naturam contractus, cum ex causa onerosa processerit, & Rex obligatus sicut omnes homines, sunt enim contractus de jure gentium.*

Ci saressimo in questo caso astenuti d'allegare il suddetto Autore per aver egli scritto il suo trattato degli Uffizj Regali molto tempo pri-

 ma

ma della suddetta Lettera del Monarca *Filippo IV.* se fosse stata la medesima discordante da quello che insegnato a noi avea il mentovato *Montano*, ma lo stesso vediamo essersi ordinato dal suddetto Monarca, poiche dopo d' aver egli voluto, che la successione degli Uffizj regolata si fosse secondo la succession feudale, volle però che riguardo agli Uffizj conceduti per causa onerosa non fossero compresi in quella sua Carta Reale, nè si fosse a' medesimi fatta novità veruna. Eccone le precise parole: *Declarando a si mismo que la succession delos Officios, què son de mi Regalia se haga totalmente de regolar la subcession delos bienes feudales, y guardandose asì los officios, que en los feudos: Y CON DECLARACION QUE PER LO QUE TOCCA A LAS MERCEDES DE OFFICIOS, HECAS POR CONTRACTO ONEROSO, HE RESUOLTO NON SE HAGA POR AHORA NOVEDAD.* Onde a tenore dell'istessa vantata Carta Reale non deve esser soggetto alla legge nella medesima stabilita l' Uffizio di Regio Credenziere de' ferri essendo stato conceduto per titolo oneroso.

Ed in fatti se per breve spazio di tempo vogliamo fissar lo sguardo nelle più veridiche istorie osserveremo senza dubbio la cagione per cui fu detto Uffizio conceduto. Ognuno sa che nell' anno 1493. insurse contro di *Ferdinando* nuo-

nuova, ed inaspettata guerra, mossa li da *Carlo VIII.* Re di Francia, e che nel mentre *Ferdinando* s'andava preparando ad una valida difesa oppresso da gravissime passioni di animo terminò il periodo di sua vita nell'anno 1494.

Alfonso II. Primogenito del Re *Ferdinando* gli succedette nel Regno. Non aspettò egli che *Carlo VIII.* col suo Esercito giugnesse nel Regno. Stimò di rinunziarlo a *Ferdinando* suo Primogenito, Principe di Capua d'età assai fresca, e di costumi amabilissimi, chiamato *Ferrandino*, ed egli dopo d'aver rinunziato il Regno, che avea governato per un anno meno due giorni ritirossi a vivere in Mazzara nella Sicilia (1). Prese *Ferdinando II.* le redini del governo. Ma non potendo resistere alle forze potenti di *Carlo VIII.* ritirossi a consultar col Padre nella Sicilia (2). Entrò pertanto *Carlo VIII.* in questa Metropoli a' 22. Febbrajo del 1495. (3) nel mentre si consultava da *Alfonso II.*, e da *Ferdinando* il Giovane il modo di trovar qualche riparo alla loro rovina.

(1) *Caputo Discendenza della Real Casa d'Aragona fol.51.*
(2) *Lo stesso Caputo fol. 56.*
(3) *Summonte tom.3. lib.6.*

na . Deliberarono di ricorrere agli ajuti di *Ferdinando il Cattolico* Principe non meno potente , che loro congionto di Sangue .

Ferdinando il Cattolico ricevè l'invito , ed accettò l' impresa , onde mandò tosto in Sicilia con sufficiente armata *Consalvo Fernandez* di Casa d'Aghilar , di Padria Cardonese uomo di molto valore , ed esercitato lungamente nelle Guerre di Granata , cognominato il *Gran Capitano*, il quale venuto in Italia con questo titolo , meritò per le preclare vittorie ch'ebbe dapoi, che per universal consentimento gli fosse confermato , e perpetuato questo sopranome per significazione di virtù grande , e di grande eccellenzia nella disciplina militare . Giunto *Consalvo* in Messina colle sue Truppe fu con incredibile allegrezza accolto da *Alfonso* , e da *Ferdinando* , ed avendo confortato quei Re a star di buon cuore sbarcò le sue genti in Calabria , ove riportò sopra i Francesi rimarchevoli vantaggi .

Brieve fu 'l soggiorno di *Carlo VIII.* in questa Capitale , poiche la *Lega* contro di lui conchiusa tra varie Potenze d' Europa, e la voce precorsa che *Francesco Consaga Marchese di Mantova* , eletto Generale dell'esercito della *Lega* lo minacciava , o d'ucciderlo , o di prenderlo prigione, lo stimolarono a ritornarsene in Francia per la medesima strada , donde era venuto , benche la *Lega* s'apparecchiasse di vietargli-

glielo. Si partì *Carlo VIII.* profeguendo il fuo camino fenza veruno intoppo finche giunfe al Fiume *Taro*, ove s' incontrò coll' efercito de' Veneziani, anch'effi entrati ad accrefcer la potenza di quella formidabile *Lega*: Seguirono fieriffimi combattimenti, perche i Veneziani cercavano impedirgli il paffaggio, e *Carlo* aprirfi il paffo colle armi: E dopo efferfi ferocemente pugnato pafsò finalmente *Carlo* reftando ancor oggi fra Scrittori in dubbio fe foffero in quel gran conflitto rimafi più tofto vincitori i Francefi, che malgrado dell'oppofizione fattagli paffarono, o i Veneziani, che faccheggiarono il Campo, e tutto il bagaglio di *Carlo* (1).

Intanto *Ferdinando* avendo intefo che il Capitan Generale di *Carlo VIII.* Signore, o fia Duca di *Mompenfieri* erafi ritirato col meglio delle fue truppe nella Città di Atella (2) luogo affai forte, là dentro il colfe, ftringendolo con ben gagliardo affedio. Altro fcampo non ebbe allora il *Mompenfieri* che di ricorrere allo *Scozzefe Eberardo Stuard Sig. d'Obignì* militante pel Re *Carlo* nelle Calabrie, accioc-
che

(1) *Guicciard. iftor. d' Italia, e Paolo Paruta ne' fuoi difcorfi.*
(2) *Guicciard. ift. d'Italia, Sanuto, ed altri.*

che accorso fosse in suo ajuto. Ma si trovò infermo l'*Obignì*, e la sua infermità diede campo a *Consalvo Fernandez il Gran Capitano* d' insignorirsi di Cosenza, e d'altri luoghi. Con tutto ciò ordinò l' *Obignì*, che il *Conte di Moreto*, ed *Alberto da Sanseverino* con un buon corpo di gente portassero soccorso al *Mompensieri*. Informato di tal movimento il *Gran Capitano* alla sordina fu loro addosso, e gli sbaragliò prendendo buona parte di loro insieme co' Condottieri. Il che fatto andò ad unirsi con *Ferdinando* sotto Atella, e dopo che questa alla fine per mancanza di viveri s' arrese, se ne tornò subito nelle Calabrie, ed ivi trovò, che nella sua assenza avea fatto l' *Obignì* molti progressi. Onde vigorosamente, e senza perder tempo si diede egli ad incalzare i Francesi, che in fine li costrinse a prender la legge dell' armi sue vittoriose di modo che l'*Obignì* uscì dal Regno, e ritirossi anch' egli in Francia.

E così riacquistò nell' anno 1495. *Ferdinando* il Regno coll' ajuto del *Gran Capitano Consalvo Fernandez de Cordua*, le dicui prime conquiste furono nelle Calabrie in varie sanguinose guerre, nelle quali erasi grandemente segnalato, e contradistinto Pietro d'Ogliavene Alunno, e Cancelliere del suddetto *Gran Capitano*, per lo che gli fu conceduto l' Uffizio di Regio Credenziere de' Ferri della Città di Cotrone, ed

ed ecco che la prima conceſſione del detto Uffizio fu con titolo oneroſo, cioè in remunerazione di ſervigi preſtati alla Real Caſa d'Aragona.

Lo che ricavaſi da più luoghi dell'iſteſſa Conceſſione dell' Uffizio ſuddetto allora quando dall' Imperador *Carlo V.* il medeſimo nella perſona di Giovanni Bernale per la rinunzia a ſuo benefizio fatta da Giovanna Perez Pignerio nell' anno 1532. fu confermato: Poiche il ſuddetto Giovanni d'Ogliavene vendè detto Uffizio a Franceſco Gio: Pignerio Commendatore di Trivigio a' 4. Aprile del 1507., il quale lo rinunziò ad *Alfonſo* ſuo figlio riſerbandoſi ſoltanto l'uſufrutto del medeſimo: Ad *Alfonſo*, che non laſciò figli ſuccedette Giacomo Pignerio ſuo fratello utrinque congionto, il quale ne domandò, ſiccome l'ottenne, Privilegio di conferma dall' Imperador *Carlo V.* nell' ultimo dì di Novembre dell'anno 1520. Non è inutile di traſcriver quì le parole del ſuddetto Privilegio, ravviſandoſi chiaramente in loro la cauſa oneroſa per cui fu l'Uffizio ſuddetto conceduto = *Nos itaque*, così ſpiegoſſi il ſuddetto Monarca, *ſupplicationibus ipſius benigne inclinati pro CONSIDERATIONE QUOQUE SERVITIORUM PER EUNDEM EXPONENTEM, ET EJUS PRÆDECESSORES PRÆSTITORUM SERENISSIMIS REGIBUS PRÆDECESSORIBUS*

PRÆ-

PRÆDICTARUM MAJESTATUM , ET SUCCESSIVE CÆSAREIS ET CATHOLICIS MAJESTATIBUS , QUÆ UT PRÆSTAT AD PRÆSENS , PRÆSTITURUMQUE SPERAMUS DE BONO SEMPER IN MELIUS CONTINUATIONE LAUDABILI.

A Giacomo Pignerio , che chiuse i periodi di sua vita nel 1530. senza lasciar dopo di se figlio veruno succedette Giovanna Perez Pignerio sua sorella utrinque congionta, la quale dall' istesso Imperador *Carlo V.* n'ottenne Privilegio parlante del medesimo tenore di sopra espressato, poichè in quello si leggono le seguenti parole. *Nos itaque supplicationibus prædictis benigne inclinati PRO CONSIDERATIONE QUOQUE SERVITIORUM PRÆSTITORUM PER OMNES DE DOMO PIGNERIO CATHOLICÆ MAJESTATI FELICIS RECORDATIONIS , ET SUCCESSIVE PRÆDICTIS MAJESTATIBUS &c.*. La detta Giovanna Pignerio lo rinunziò a Giovanni Bernale di lei Marito , e detto Giovanni n' ottenne dall' istesso Monarca Privilegio di conferma nel dì ultimo di Maggio del 1532. confirmandolo nel possesso di detto Uffizio, siccome fu posseduto da detta Giovanna ; ed eccone le parole = *Quapropter volentes de Officio prædicto nomine quo supra vacante vobis tamquam benemerito providere pro vobis , vestrisque hæredibus ,*

bus , & successoribus in perpetuum, SIC , ET PROUT DICTA JOANNA USQUE HAC TENUIT , ET POSSEDIT VIGORE PRÆINSERTI SUI PRIVILEGII .

Sicchè dopo aver dunque esaminato, e posto sotto gli occhi de' Signori Giudicanti della G. C. le allegate dottrine de' più gravi , e rinomati Giureconsulti , dopo d'aver considerato ciò che contiene la Carta Reale del Monarca delle Spagne *Filippo IV.* , dopo esserci per poco tempo fermati su i fatti storici accaduti alla Real Casa d'Aragona nel tempo che questo Regno fu rinunziato da *Alfonso II. a Ferdinando il Giovane* , da cui fu conceduto l' Uffizio di Regio Credenziere de' Ferri di Cotrone a Pietro d' Ogliavente *Alunno* , *e Cancelliere del Gran Capitano* , e finalmente dopo d' aver trascritte le concessioni sempre dell'istesso tenore , ed uniformi seguite in varj tempi , crediamo , se la passion della causa non ci trasporta , non poter esservi alcuno , che voglia più pretendere di non esser seguita per causa onerosa la concessione di detto Uffizio , lo che non ammettendo esitazione veruna , anzi essendo indubitato , potea al medesimo benissimamente succedere D. Isidoro Venturi senza , che al medesimo fosse stato d'ostacolo il suo stato Sacerdotale .

CA-

CAPO III., ed ultimo.

In cui ad evidenza si dimostra, che il contratto dell' anno 1730. sia stato utile per i fratelli de Zurlo; e non già lesivo.

Conoscendo i fratelli de Zurlo l' insussistenza del loro assunto intorno alla successione di quell' Uffizio, che fu loro rinunziato dal Sacerdote D. Isidoro Venturi per mezzo dell'istrumento di transazione del 1730. han domandato rescinderfi il suddetto contratto *ex capite læsionis enormissimæ*, asserendo che col suddetto istrumento hanno eglino rinunziato in benefizio del suddetto Venturi molte pretenzioni ascendenti a somma doppiamente maggiore della valuta del già noto Uffizio, cioè

Un credito di duc. 805., che come eredi del qu. D. Orazio Zurlo dilor padre a' medesimi spettava sul detto Uffizio.

Dippiu la somma di duc. 850., che loro apparteneva, come figli, ed eredi della quondam D. Alvinia Venturi in virtù delle doti della quond. D. Catterinella Petrolillo madre della suddetta D. Alvinia, e di D. Isidoro Venturi.

Dippiu la somma di duc.261., che dovettero i medesimi pagare a favore del Regio Fisco in virtù

della

della transazione seguita nell'anno 1748. affinche suppresse non si fossero le rendite di detto Uffizio. E finalmente la somma di duc. 150. pagati per l'onorario di quell' Avvocato e Procuratore; che per detto negozio assister dovettero: Che in tutto formano la somma di ducati 2066., per li quali altro non ha ceduto il Venturi, che l' Uffizio di Regio Credenziere de' ferri di Cotrone, ma con aversi prima riserbato l'annua provvisione di ducati 72. del medesimo durante la sua vita, onde altro non li rende detto Uffizio, che ducati 50. l'anno: E perciò pretendono d' essere stati enormissimamente lesi in quella transazione, la quale credono, che non possa permanere, e reggere, ma noi all' incontro li faremo toccar con mani, e palpabilmente conoscere, quanto cotesta lor pretenzione sia d' ogni ragione spogliata, e priva.

Facemmo nella narrativa de' fatti di già menzione come per cagion de' crediti, che sul detto Uffizio rappresentavano D. Marco Benincasa, e D. Marino Bernale ritrovavasi ad istanza de' medesimi con decreto della Regia Camera della Summaria a' 23. Marzo del 1713. ordinato il sequestro su l' Uffizio suddetto, che in quel tempo possedevasi dalla qu. D. Vittoria Petrolillo, la quale nell' anno 1714. lo rinunziò in benefizio della qu. D. Alvinia Venturi Madre de' fratelli de Zurlo, riserbandosi solamente annui ducati 36. metà della provvi-

visione dell' Uffizio suddetto, con patto espresso però che dovesse detta D. Alvinia soddisfare a detti D. Marco Benincasa, e D. Marino Bernale li respettivi loro crediti, e si dovesse rimborsare il danajo, che a' medesimi pagava, dalle rendite, ed emolumenti di detto Uffizio, s' appose ancora patto espresso nell' istrumento della rinunzia, che dopo essersi essa D. Alvinia totalmente soddisfatta del suo danajo dovesse corrisponderle durante la sua vita annui ducati 100.

Menzione anche facemmo nell' istessa narrativa de' fatti, che nell' anno 1714., e nel 1715. per mezzo di due pubblici istrumenti il qu. D. Orazio Zurlo come marito, e legittimo Amministratore de' beni di detta D. Alvinia sua moglie pagò la somma di ducati 500. a D. Marco Benincasa, e la somma di duc. 305. a D. Marino Bernale, e così restaron questi soddisfatti de' loro crediti rinunziando i medesimi tutte le loro ragioni in benefizio di detto D. Orazio, il quale si ritenne molto più che li suddetti duc. 805. dalle vaste rendite, e pingui emolumenti di detto Uffizio avendoselo esso, ed i suoi eredi posseduto per lo spazio nientemeno che d' anni 21., onde da quì cader si vede, perche vana, e di nessun momento la suddetta pretenzione de' ducati 805.

Resta solamente in piedi la somma de' duc. 1261. composta dalli ducati 850., che per cagion della

della metà delle doti della qu. D. Catterinella Petrolillo Avola loro materna potean pretendere, e dalli ducati 261., che per transiggersi col Regio Fisco dovettero pagare, e finalmente dalli ducati 150., che sborsarono per l' onorario dell' Avvocato, e del Procuratore, che in quel negozio la diloro assistenza prestarono; Ma questa somma da loro pretesa maggiore della valuta di detto Uffizio non giugne nemmeno a formare la terza parte della medesima, poichè per tassare la porzione, che doveasi pagare da' fratelli de Zurlo nella transazione seguita col Regio Fisco per la reintegrazione di tutti gli Uffizj delle Dogane del Regno, fu valutato il suddetto Uffizio di Regio Credenziere de' ferri della Città di Cotrone per la somma di ducati 4000. Ed ecco all' intutto svanita, qual cera al fuoco, la suddetta ideata *enormissima lesione*.

Nè le deposizioni de' testimonj esaminati da' fratelli de Zurlo possono in modo veruno ferire la ragione del nostro Venturi, perche avendo deposto che dal 1741. fino al 1748. restò privo il detto Uffizio della sua rendita maggiore, cioè delli *carlini cinque* per ogni mille tomola di grano, e per ogni cento cantara di formaggio, dippiu della firma della spedizione importante *un carlino* per ciascheduna firma, che fu abbassato in tutto quel tempo a grana due, e mezzo, come anche di *carlini*

due

due sopra ogni Mesa, che concedesi dal Portolano a' Padroni di bastimenti, che approdano nel Porto di Cotrone; è stata questa deposizione tutta falsa di pianta, poichè nell' anno 1745. (tempo in cui il detto Uffizio era già privo delle suddette rendite, secondo la mentovata falsa deposizione) detti fratelli de Zurlo diedero in affitto al Magnifico Pietro Atturelli il detto Uffizio per l'esorbitante somma d' annui ducati cenquarantacinque.

Ma se continuar volessimo ad esaminar tutte le minuzie della presente causa, non saressimo per finir giammai questa nostra allegazione: Finiamo adunque, se da quanto si è da noi divisato chiara apparisce la ragione di D. Isidoro Venturi, e per lo contrario un' impresa all' intutto disperata il giudizio intentato da' fratelli de Zurlo, e promosso solamente, al dire dell' insigne Dottor di S. Chiesa S. Agostino, da quello spirito dominante d' ogni debitore: *Qui dum accipiet gaudet, dum restituat plorat, & ne restituat calumniatur.*

Napoli li 24. Agosto 1757.

Francesco Maria Peter.